

IL DIRETTORE TECNICO

N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC

Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"

Ai Responsabili dei Dipartimenti territoriali

Ai Responsabili dei Servizi territoriali

OGGETTO: Art. 37 l.r. 9/2025: slittamento della decorrenza dei termini temporali per il conseguimento dei VLE allo scarico per i PFAS, fissati dall'art. 74 l.r. 25/2021 - Indicazioni in ordine al regime sanzionatorio e disciplina del periodo transitorio.

Com'è noto, l'art. 74 legge regionale n. 25 del 19 ottobre 2021 ha stabilito, per tutto il territorio regionale, i valori limite di emissione (VLE) allo scarico in acque superficiali per i composti appartenenti alla categoria delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). I VLE sono indicati nell'Allegato A alla legge regionale, che ha fissato anche i termini temporali per il loro conseguimento.

Sul BUR n. 28, Suppl. ordinario n. 1, del 10 luglio 2025 è stata pubblicata la legge regionale 8 luglio 2025, n. 9, che entrerà in vigore il 25 luglio 2025.

Detta legge, oltre ad istituire, all'art. 36, un osservatorio per la riduzione dei PFAS, all'art. 37 detta norme di attuazione dell'art. 74 l.r. 25/2021, statuendo che *"Al fine di un'ottimale implementazione della strategia di riduzione della presenza di PFAS in ambiente, i valori limite di emissione allo scarico ed i termini temporali per il loro conseguimento, indicati nell'allegato A di cui all'articolo 74 della legge regionale 25/2021, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge"*.

Per garantire un'uniforme attuazione della normativa regionale in esame da parte dell'Agenzia, si forniscono indicazioni in ordine al regime sanzionatorio applicabile, anche con riferimento al periodo transitorio.

A) Regime sanzionatorio

Con Delibera della Giunta Regionale n. 60-5220 del 14 giugno 2022 la Regione ha fornito indicazioni esplicative ed interpretative a supporto della prima applicazione dell'art. 74 l.r. 25/2021.

Con riferimento al sistema sanzionatorio applicabile, la D.G.R. richiama espressamente il quadro sanzionatorio del D.Lgs. 152/2006 *"sulla base delle specifiche e distinte tipologie di violazione riscontrate, ad esempio in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (Art. 29-quattordices) di Autorizzazione allo scarico (Artt. 133-136 e Artt. 137-140) di gestione ed immissione illecita di rifiuti nelle acque superficiali (Artt. 255-256)."*

Tali precisazioni hanno però lasciato irrisolti alcuni dubbi in ordine alla esatta individuazione della norma sanzionatoria applicabile.

Arpa Piemonte

Codice fiscale- Partita iva: 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO – Tel. 01119680159

direzione.technica@arpa.piemonte.it - protocollo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

Si riportano di seguito le norme del D.lgs. 152/2006 che vengono in rilievo in caso di superamento di VLE allo scarico in acque superficiali, per gli impianti soggetti ad AIA e per le altre tipologie di impianti.

- SUPERAMENTO VLE PFAS RECEPITI NELLE PRESCRIZIONI AIA

Art. 29-quattordices, comma 3, lettera a)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:

- a) *sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa*

Art. 29-quattordices, comma 4, lettera b)

Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa:

- b) *allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza*

- SUPERAMENTO VLE PFAS NON RECEPITI NELLE PRESCRIZIONI AIA O RILEVATO IN IMPIANTI NON SOGGETTI ALLA NORMATIVA AIA

Art. 133, comma 1

Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle Regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.

Art. 137, comma 5

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. [...]

I dubbi in ordine alla norma sanzionatoria applicabile in caso di superamento dei VLE fissati dall'art. 74 l.r. 25/2021 derivano dal fatto che le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), pur essendo riconducibili, in quanto composti organo-alogenati, ad una delle famiglie di sostanze pericolose

Arpa Piemonte

Codice fiscale- Partita iva: 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO – Tel. 01119680159

direzione.technica@arpa.piemonte.it - protocollo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/2006 (punto 15 "Composti organici alogenati"), non sono esplicitamente indicati nella tabella 3 dello stesso allegato.

Su tale questione, con riferimento agli impianti in AIA, è stato posto un quesito formale al MASE, inviato da Arpa Piemonte con nota prot. n. 44962 del 21/05/2025.

Allo stato attuale e fino all'eventuale sopraggiungere di differenti posizioni ministeriali o della Procura della Repubblica territorialmente competente, si ritiene che, per l'applicabilità delle sanzioni penali di cui all'art. 29-quattordices, comma 4, lettera b) in caso di violazione di VLE recepiti nelle prescrizioni AIA e dell'art. 137, comma 5, negli altri casi, sia necessario che la sostanza pericolosa il cui VLE è superato sia espressamente ricompresa anche nella Tabella 3, e non sia invece sufficiente la sola presenza di un limite regionale.

Pertanto, il regime sanzionatorio da applicare in caso di superamento dei VLE per PFAS agli scarichi è il seguente:

SUPERAMENTO VLE	NORMA SANZIONATORIA APPLICABILE	SANZIONE EDITTALE
RECEPITO IN AIA	Art. 29-quattordices, comma 3, lettera a) D.lgs. 152/2006	Sanzione penale: ammenda da 5.000 a 26.000 euro
NON RECEPITO IN AIA	Art. 133, comma 1, D.lgs.152/2006	Sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 euro
IMPIANTI NON IN AIA	Art. 133, comma 1, D.lgs.152/2006	Sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 euro

B) Regime transitorio

La l.r. 9/2025 non contiene una specifica previsione in ordine al regime transitorio, che risulta quindi soggetto alle norme generali in materia di successione di leggi.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 11 delle "Disposizioni sulla legge in generale" contenute nel codice civile, *"la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo"*.

In ambito penale tale disposizione generale è però derogata, per quanto qui rileva, dall'art. 2, comma 4, codice penale, ai sensi del quale *"Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali"*.

Ne consegue in caso di superamento di VLE avvenuto in data antecedente l'entrata in vigore della l.r. 9/2025, relativamente al quale non è stata ancora inviata la Cnr o non sia stato ancora notificato verbale di accertamento e contestazione, occorrerà procedere come di seguito:

SUPERAMENTO VLE IN DATA ANTECEDENTE IL 25 LUGLIO 2025	REGIME SANZIONATORIO TRANSITORIO
RECEPITO IN AIA	Nessuna sanzione
NON RECEPITO IN AIA	Art. 133, comma 1, D.lgs.152/2006: sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 euro
IMPIANTI NON IN AIA	Art. 133, comma 1, D.lgs.152/2006: sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 euro

Distinti saluti.

Dott. Giovanni d'Amore
(firmato digitalmente)

Arpa Piemonte

Codice fiscale- Partita iva: 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO - Tel. 01119680159

direzione.technica@arpa.piemonte.it - protocollo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it